



**Decisione n. 32/2021**  
**Procedimento n. 18/FPI/2021**

## **FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 18/FPI/2021

Nella seduta del 27 ottobre 2021 ha adottato la seguente

#### **DECISIONE**

Nel procedimento disciplinare a carico del tesserato:

- **Sig. Ercole Morello**, matricola n. 2777, nato a Fuscaldo il 20.04.1961, tesserato FPI quale Tecnico, per le seguenti violazioni disciplinari:

artt. 1, 54, e 55 del Regolamento di Giustizia; art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e art. 29 comma 1 del Regolamento dei Tecnici Sportivi.

poichè, secondo l'atto di deferimento:

*"postava su una chat del social network WhatsApp, nel mese di febbraio 2021, un commento riportato al n. 1 dei documenti allegati (...), permettendone la visibilità, condivisione e diffusione ad altri soggetti appartenenti alla federazione pugilistica, contenenti gravi e gratuite espressioni offensive nei confronti del Sig. Stefano Vagni soggetto operante nell'ambito federale in qualità di maestro".*

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 1, 54, 55 del Regolamento di Giustizia;

Visto l'art. 7 del Codice di comportamento sportivo del Coni;

Visto l'art. 29 comma 1 del Regolamento dei Tecnici Sportivi;

Viste le memorie difensive;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 27.10.2021, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

\* \* \*

#### **FATTO**

Il giudizio in esame trae origine da una denuncia pervenuta alla Procura Federale in data 29.03.2021 a firma del Sig. Stefano Vagni, Tecnico FPI, ove erano segnalate presunte espressioni irrispettose e offensive nei suoi confronti espresse sul *social network WhatsApp*, da parte del Sig. Ercole Morello, anch'egli tesserato FPI quale Tecnico.

A seguito di rituale apertura delle indagini e dell'attività istruttoria emergevano, secondo il convincimento della Procura, comportamenti di passibile rilevanza disciplinare da parte del predetto



tesserato.

Accertava l'Organo inquirente, in particolare, come il deferito, rivolgendosi al Sig. Stefano Vagni, riportasse la seguente espressione: *"...ma avete mai sentito parlare di certi clan ...spada, casamonica, Bevilacqua, e non ultimi natalizi tutti ospiti del poliziotto vagni...poi ancora Ricci, di Napoli ecc..."*; deduceva, al riguardo, come tali termini fossero *ex se* denigratori e offensivi della reputazione del Vagni, in quanto avulsi e scollegati dal contesto delle discussioni in quel momento in essere sul predetto gruppo di *WhatsApp*, mettendo in correlazione, tra l'altro, l'appartenenza alle Forze di Polizia del Vagni stesso con una asserita frequentazione da parte di appartenenti alle predette famiglie ("clan") della palestra dal medesimo gestita.

Ad avviso della Procura, *"tali affermazioni del tutto generiche, e non supportate da alcun riscontro riferito ad un arco temporale ben delineato, possono ingenerare, in chi le legge, gravi dubbi e perplessità sulla correttezza del maestro Vagni sia nel campo sportivo che in quello professionale.*

*In tal modo ledeva i principi di lealtà e correttezza sportiva posti a base del nostro ordinamento che impongono a tutti i tesserati ed in particolare ai tecnici di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale".*

A sostegno della infondatezza dell'accusa, l'incolpato, per il tramite del proprio collegio difensivo, si affidava ai seguenti ed articolati motivi di doglianza: possesso illecito dello *screenshot* da parte del Vagni stesso (da configurarsi quale vero e proprio illecito penale, come da denuncia-querela in atti); indebita sottrazione e successivo invio a soggetti estranei alla *chat*; violazione della segretezza e della inviolabilità della *chat* a numero chiuso da cui era attinta la messaggistica; inutilizzabilità degli *screenshot* ai fini della incolpazione; preesistenza su media *on-line* di quanto riportato dal Morello.

All'udienza in camera di consiglio del 27.10.2021, il deferito era assistito dagli Avv.ti Davide Rosselli del Foro di Paola e Paolo Pisano del Foro di Torino.

In tale occasione, il Sostituto Procuratore Federale si riportava integralmente al deferimento e agli atti di indagine evidenziando come il procedimento in esame fosse materia estranea al diritto penale evocato dall'incolpato, i cui fatti, in ragione della loro peculiarità, dovessero essere necessariamente oggetto di autonoma valutazione.

Il rappresentante dell'accusa specificava, da ultimo, come l'oggetto della incolpazione attenesse al (solo) ordinamento sportivo ed alle regole che lo disciplinano, rimanendo così estranea ad esso, in quanto ordinamento autonomo, ogni influenza del diritto penale.

Di contro, la difesa del Sig. Morello, richiamando i propri scritti difensivi e, in particolar modo, la querela allegata in atti, respingeva ogni addebito, rappresentando al Tribunale, tra l'altro, come, nel caso di specie, la Procura stesse fruendo di un documento illegittimo, prodotto in violazione della riservatezza dei dati personali oltre che sprovvisto di strumenti probatori a supporto.

L'Avv. Rosselli ribadiva, inoltre, la circostanza che fosse una *chat* "chiusa" a terzi non divulgata ne tantomeno divulgabile all'esterno, la quale, per unanime giurisprudenza, deve essere considerata ed equiparata a corrispondenza privata.

Da ultimo, l'Avv. Pisano, richiamando quanto prodotto in atti, evidenziava come lo *screenshot* mostrato dall'accusa fosse palesemente decontestualizzato ed estrapolato da una più ampia (quanto diversa) discussione tra i partecipanti stessi della *chat*, ove il Morello stava solo



perfezionando un ragionamento sulla funzione educativa del pugilato e dello sport.

Il legale ribadiva, infine, la inutilizzabilità della prova da parte della Procura Federale, non perché trattasi di diffamazione, bensì di fattispecie di cui all'art. 617-*septies* c.p., il cui precetto stabilisce la condotta penale di chi fraudolentemente si impossessa di comunicazioni (incluse le *chat WhatsApp*); richiamava, in tal senso, giurisprudenza conforme della Corte di Cassazione cui, a suo avviso, dovrebbero sottostare anche gli Organo di Giustizia Sportiva (Cass., sent. n. 3540/2019).

La Procura concludeva invocando per il Sig. Ettore Morello la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a n. 60 giorni, mentre la difesa chiedeva la piena assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste, ovvero, in subordine, per non aver commesso il fatto, ovvero, in via ulteriormente gradata, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare in mancanza dell'elemento psicologico.

Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

\* \* \*

### **DIRITTO**

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Il Tribunale ritiene di dover procedere, in via preliminare, all'esame delle eccezioni in rito formulate dalla difesa del deferito, ove ci si duole, in prospettiva critica convergente, dell'erroneità e della infondatezza della incolpazione, invocandone, per l'effetto, l'integrale riforma.

In linea con le coordinate ermeneutiche delineate dalle proprie decisioni (*ex multis*, Decisione T.F. FPI n. 27 del 14.10.2021), il Collegio ritiene opportuno evidenziare come tali contestazioni vadano necessariamente ricondotte, insieme al merito del procedimento, ai principi generali e al quadro regolatorio proprio della giustizia sportiva.

Valgono, in tal senso, i precetti della Corte Costituzionale, secondo cui, nella struttura pluralista della Costituzione, orientata all'apertura dell'ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell'organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell'individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18); con la conseguenza che eventuali collegamenti con l'ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell'autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice (Corte Cost., sentenza n. 160/2019).

In tale contesto, in ragione della richiamata autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto al giudizio penale, appaiono prive di fondamento le doglianze volte a inquadrare (e qualificare con efficacia scriminante per il Morello) il comportamento del Vagni sotto il profilo penalistico, richiamando, in particolare, i contenuti di una querela deposita in atti alla quale il Collegio non può attribuire nessun rilievo, non essendo questa la sede deputata alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante e della veridicità di quanto dichiarato (Cons. di Stato, Sez. II, sentenza n. 7087/2021).

Al contrario, diversamente da quanto dedotto dal deferito, gli Organi di Giustizia costituiti presso le Federazioni sportive devono ritenersi "organi giustiziali rispetto alle decisioni aventi rilevanza interna per l'ordinamento sportivo" (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 5019/2018).



Inoltre, stante l'assenza di giudicato penale ovvero anche di solo pronunciamento di primo grado, il Tribunale ritiene utile condividere, seppur in via analogica, i principi recentemente espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui i fatti oggetto di accertamento nell'ambito di un procedimento penale non possono essere assunti acriticamente come certi nel giudizio amministrativo a cui è estranea una fase di verifica dibattimentale delle prove a scarico e a discarico, salvo che l'accertamento dei medesimi sia ormai incontestabile a seguito di sentenza irrevocabile di condanna o assoluzione pronunciate all'esito del dibattimento e sempre che nel giudizio amministrativo (o civile) si controverta intorno a un diritto o interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento dei medesimi fatti materiali (cit. Cons. di Stato, Sez. II, n. 7087/2021).

Ciò posto, anche i singoli comportamenti addebitati al Vagni, adottati dalla difesa del Morello a vera e propria condizione di procedibilità dell'azione disciplinare di questo Tribunale Federale, devono ritenersi infondati.

In particolare, la denunciata sottrazione di *screenshot* da una *chat* chiusa, il loro asserito ingiustificato possesso, la divulgazione a terzi e la derivata impossibilità di utilizzo, contrastano, sia, in fatto, con la corretta ricostruzione degli eventi, sia, in diritto, con i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Cassazione, ove "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell'art. 234 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. Unite, 28.05.2003, n. 36747; in tal senso, cfr. anche Cass. pen. n. 50986/2016, secondo cui la registrazione effettuata da uno degli interlocutori costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione).

Orbene, nel caso di specie, il Vagni, notiziato da terzi (legittimati a disporre) di materiale ritenuto lesivo della propria persona ha inteso esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa denunciando il fatto ai competenti Uffici della Procura FPI. Diversamente argomentando, si giungerebbe al paradosso, stante l'asserita inviolabilità e riservatezza di tale strumento di comunicazione, di obbligare al silenzio chiunque nell'occasione entrasse in possesso di informazioni sensibili e rilevanti per la collettività (ad esempio, un imminente e comprovato intento omicida), rendendo di fatto tale soggetto a sua volta complice della condotta delittuosa dell'autore.

Ferma la inammissibilità delle censure formulate in rito dal collegio difensivo, sfortunate di pregio appaiono, anche nel merito, le doglianze circa una presunta *decontestualizzazione* degli *screenshot* rispetto al più ampio pensiero del Morello volto ad esaltare i valori del pugilato.

Invero, nello specifico, riguardo alle prove necessarie per ritenere il soggetto incolpato responsabile di una violazione disciplinare sportiva, è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinga sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale.

La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una



violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito (Collegio di Garanzia dello Sport SS.UU. n. 6/2016).

Tale argomentazione deve trovare applicazione al caso in questione, ove, ad avviso del Collegio, l'espressione: *"...ma avete mai sentito parlare di certi clan ...spada, casamonica, Bevilacqua, e non ultimi natalizi tutti ospiti del poliziotto vagni... poi ancora Ricci, di Napoli ecc..."*, sia *ex se* sufficiente a provare la responsabilità del deferito, mettendo in correlazione, tra l'altro, l'appartenenza alle Forze di Polizia del Vagni stesso con una asserita frequentazione da parte di appartenenti alle predette famiglie ("clan") della palestra dal medesimo gestita.

Le citate esternazioni evidenziano, pertanto, la fondatezza dell'accusa e, con essa, la violazione, da parte del deferito, dei principi generali posti alla base del movimento sportivo di appartenenza.

In ossequio alle precedenti decisioni da cui non ha motivo di discostarsi in questa sede, il Collegio richiama, in particolare, l'art. 54 del Regolamento di Giustizia, il quale disciplina le norme e i principi a cui ogni tesserato ed ogni società affiliata devono necessariamente conformare il proprio comportamento. Nello specifico, ai primi tre commi, la predetta disposizione stabilisce che: *"1. Gli affiliati ed i tesserati della F.P.I. devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva. 2. Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla F.P.I.. Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e di giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione che siano attinenti e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico o con l'ordinamento federale. 3. Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.P.I. o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari"*.

Ed ancora, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI dispone che: *" I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Né discende come, analizzando i suddetti articoli, richiamati nell'atto di deferimento dalla Procura Federale, risulti provata la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal Sig. Ettore Morello il cui comportamento è meritevole di sanzione disciplinare che il Collegio ritiene complessivamente equo rideterminare in n. 45 (quarantacinque) giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale.

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare dell'incolpato nei



termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Ercole Morello, nato a Fuscaldo il 20.04.1961, la sanzione della sospensione di n. 45 (quarantacinque) giorni da ogni attività agonistica e federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Tiziana Colamonico (Componente)

Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente)

Depositata in data 06.11.2021

Prof. Avv. Andrea Altieri